

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

La situazione del personale in servizio alla data del DUP è la seguente:

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A	1	-			
B					
C	2	2			
D					
Dir.					
Segr.		Sede vacante			

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso (anno 2021)
di ruolo n. 2

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	AREA ISTRUTTORI		1

AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C	AREA ISTRUTTORI		1

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

PROGRAMMAZIONE 2022/2024

Richiamata la delibera G.C. n. 4 del 12/01/2007 relativa alla Rideterminazione della dotazione organica dell'Ente;

RICHIAMATA inoltre quale parte integrante la deliberazione della G.C. n. 43 del 29/10/2020 ad oggetto "AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP) 2020-2022";

Si aggiorna il PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP) 2024-2026 come segue:

Dato atto che in assenza del posto in pianta organica relativo all' **Ufficio Tecnico**, al fine di garantire il servizio stesso, è intenzione dell'Amministrazione Comunale, nelle more di successiva determinazione sull'organizzazione del servizio tecnico nell'ambito di una gestione associata, di avvalersi della collaborazione di dipendente di altra P.A., previa acquisizione di apposito nulla-osta, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;

Dato atto inoltre che al fine di garantire il servizio tecnico - manutentivo, può essere intenzione dell'Amministrazione Comunale, nelle more di successiva determinazione sull'organizzazione del **Servizio Tecnico Manutentivo** nell'ambito di una gestione associata, di avvalersi della collaborazione di dipendenti di altra P.A., previa acquisizione di apposito nulla-osta, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;

Dato atto altresì che dal 01.03.2020 si è concluso, per mobilità volontaria verso altro Comune, il rapporto di lavoro a tempo parziale e indeterminato, contratto con l'Istruttore Amministrativo Cat. C, addetta ai **Servizi demografici**;

Visto che l'art. 35, comma 4, del D.Lgs n. 165/2001 prevede che "Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione od Ente sulla base della programmazione triennale di fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della Legge 27.12.1997, n. 449";

Considerato che la pianificazione e la programmazione delle risorse umane sono funzionali alle politiche ed agli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire ed in relazione a questi definisce il fabbisogno di personale dell'Ente per il triennio;

Visto l'art. 35 del D.Lgs 165/2001 che regola le modalità di assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni;

Visti l'art. 4 del D.L. n. 101/2013 convertito nella legge n. 125/2013;

Dato atto che a seguito Bando di concorso per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Amministrativo Categoria C, è stata assunta dal 01.07.2021 una nuova dipendente;

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

Dato atto che:

- questo Comune ha attualmente in servizio **n. 2 dipendenti di ruolo**, Istruttore Amministrativo Categoria C;
- si rende necessario ed indispensabile assicurare il regolare svolgimento del servizio fondamentale di **Ufficio tecnico**, nonché il **servizio ad esso correlato di tipo tecnico manutentivo**;
- con l'attuazione della presente programmazione per l'anno 2024 l'Ente rispetta il Decreto Ministero per la Pubblica Amministrazione attuativo del D.L. 34/2019 art. 33, collocandosi al di sotto del valore soglia del 29,5%, per i Comuni con meno di 1.000 abitanti, che consente anche l'incremento della spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato;
- con atto della Giunta comunale n. 51, in data 04/12/2020, è stato approvato il Piano delle azioni positive 2021/2023;

CONSIDERATO inoltre che a seguito delle intervenute norme e rendicontazioni ministeriali che gravano maggiormente sulle sole n. 2 unità di personale, si rende necessario garantire la continuità ordinaria di tutti i servizi erogati da questo Comune, in ottica di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa al fine di rispondere alle esigenze dei cittadini;

RITENUTO pertanto di ricorrere ad agenzia di lavoro temporaneo, mediante affidamento del servizio per il reperimento di n.1 figura professionale di Cat. C. 1 istruttore amministrativo, per un periodo iniziale di mesi 2, con eventuale proroga, per n. 18 ore settimanali periodo febbraio – marzo 2024, per lo svolgimento delle attività suddette;

ATTESO che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e ferme restando la temporaneità e la eccezionalità delle esigenze alla base del ricorso a tali tipologie contrattuali, in virtù di quanto disposto dall'art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, e ss.mm.ii;

RICHIAMATO l'art. 30 del D.Lgs. 81/2015, il quale definisce il contratto di somministrazione di lavoro come il "contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'Agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore"

DATO ATTO che le assunzioni flessibili di che trattasi si rendono necessarie esclusivamente per esigenze straordinarie e limitate come appena esposto e che il Comune di Miagliano è in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui al comma 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, nel rispetto altresì, del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità;

TENUTO CONTO pertanto, che la disciplina della somministrazione di lavoro – ex lavoro interinale - contenuta negli artt. dal 30 al 40 del menzionato decreto legislativo n. 81/2015, trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, per espressa previsione dell'art. 31, comma 4 e che sussistono pertanto tutti i motivi per far ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo;

SI STABILISCE

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il seguente aggiornamento del piano triennale di fabbisogno del personale 2024/2026:
1. di avvalersi, per l'anno 2024, della collaborazione temporanea di dipendenti di altra P.A. ai sensi dell'art.1, comma 557 della legge finanziaria 2005, previa acquisizione del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, per assicurare il regolare svolgimento del servizio tecnico e dell'eventuale servizio correlato di tipo tecnico manutentivo e di altri servizi funzionali all'ente per i quali è prevista specifica competenza;

Comune di Miagliano

(D.U.P. - Modello Siscom)

Documento Unico di Programmazione 2024/2026

2. di ricorrere ad agenzia di lavoro temporaneo, mediante affidamento del servizio per il reperimento di n. 1 figura professionale di Cat. C. 1 istruttore amministrativo, per un periodo iniziale di mesi 2, con eventuale proroga, per n. 18 ore settimanali periodo febbraio – marzo 2024, per lo svolgimento delle attività suddette;
3. di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
4. si provvederà, qualora necessario, ad aggiornare la programmazione ai sensi delle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle P.A.”, approvate con Decreto Ministeriale in data 08.05.2018.

Inoltre ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 D.Lgs. 165/2001 così come modificato dall’art. 16 delle legge 183/2011 (Legge Finanziaria per l’anno 2012) si rileva che per l’anno 2024 non sono presenti nè dipendenti nè dirigenti in soprannumero ed eccedenza e che pertanto l’ente non dovrà avviare procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti e dirigenti.